

Allegato "A" al
N. 3348 del Repertorio
N. 2271 della Raccolta

**STATUTO della
"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME a r.l."**

in sigla "SSD UNIME a r.l."

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, cosiddetta *in house providing*, senza scopo di lucro denominata **"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME a r.l." in sigla "SSD UNIME a r.l."**

Articolo 2

Oggetto e scopo

La Società ha per oggetto, **senza scopo di lucro e quale società pubblica in house** (providing) per la gestione di un servizio di interesse generale ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport, intesa come mezzo di formazione psico-fisica degli studenti e dei dipendenti dell'Università degli Studi di Messina, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva (nei limiti di cui infra per la natura dell'ente, ritenendo l'attività sportiva momento essenziale delle comunità locali, il tutto mediante l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica (inclusa l'attività didattica) e la gestione di ogni forma di attività agonistica di tipo dilettantistico, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.

La società potrà accedere ai contributi nonché a finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dagli enti locali e, pertanto, costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti degli enti di promozione sportiva di appartenenza, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica o connesse alla natura pubblica dell'ente, la Società potrà

- gestire direttamente o dare in gestione le attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta di impianti sportivi, inclusa la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi e l'attività formativa, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle diret-

tive del CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE - degli enti di promozione sportiva cui la società potrà aderire di appartenenza e dei loro organi;

- in via esemplificativa svolgere le seguenti attività: pubblicare periodici e/o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

- in genere compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società è un organismo sportivo dilettantistico di promozione sociale e di cultura del tempo libero, rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Società sportive dilettantistiche, culturali, assistenziali e di promozione sociale, dalle normative di legge vigenti.

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria, prevenzione e sicurezza, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, delle Federazioni nazionali e internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire e si impegna, altresì, ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto, in quanto non in contrasto con inderogabili previsioni di legge per la tipologia di società pubblica, le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-

spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società sportiva dilettantistica senza fini di lucro a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci e, comunque, con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. A tale fine e ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 175/2016 (e fatte salve sue modifiche), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico (o dagli enti pubblici soci) e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita per finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede nel Comune di Messina.

Possono essere inoltre istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è pari a euro 50.000 **(cinquantamila)**.

Alle decisioni di aumento e riduzione del capitale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta e fatto salvo quanto previsto nel decreto legislativo n. 175/2016 e nel suo art. 14, comma 5 in particolare. Sono fatti salvi specifici divieti di aumenti del capitale per la tipologia sociale adottata e la sua natura.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia le proprie quote, ovvero accordare prestiti o fornire ga-

ranzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Fatte salve norme inderogabili previste dalla legge per le società pubbliche in house, le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad altri Enti per legge qualificati Pubblici, anche per frazioni, dovendo la Società permanere a totale partecipazione pubblica interessata alla gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

In caso di ingresso di nuovi soci nella compagine sociale l'Università degli Studi di Messina deve comunque mantenere sempre una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale. Pertanto, il socio Università degli Studi di Messina non può cedere, in una o più alienazioni, quote di partecipazione che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto.

In caso di alienazione di quote è riconosciuto il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute. In particolare, il socio che intende trasferire la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, deve prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

La prelazione spetta per ogni fattispecie di cessione a titolo oneroso e gratuito.

Qualora il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo per l'esercizio della prelazione e' determinato di comune accordo, ovvero, da un arbitratore nominato dalle parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Messina.

La prelazione spetta anche in caso di costituzione della quota in usufrutto o di cessione della nuda proprietà, mentre non

spetta in caso di costituzione di pegno sulla quota.

Il Socio alienante dovrà comunicare l'offerta mediante pec alla Società e l'offerta deve contenere tassativamente la generalità del cessionario, le condizioni della cessione e fra queste il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo della Società dovrà entro giorni 15 (quindici) dare comunicazione ai soci, ivi compreso al socio cedente, mediante posta elettronica certificata/pec l'offerta trasmessa.

Per l'esercizio del diritto di prelazione i soci devono comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Organo amministrativo la propria volontà di esercitarla alla Società e al Socio cedente.

La prelazione non esercitata da uno o più soci accresce l'oggetto della prelazione in favore dei soci che intendono esercitarla.

Ai fini della prelazione tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata (cosiddetta pec).

Se entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organo Amministrativo della Società la prelazione non sia stata esercitata, il socio che intende alienare può disporre liberamente della propria partecipazione in favore di terzi, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle regole di cui sopra, è inefficace nei confronti della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è comunque subordinata al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo. Il diniego all'ingresso del nuovo socio deve essere motivato.

Articolo 8 Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473, 2497 *quater* del Codice civile e dal D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 2473 *bis* del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. Il recesso si esercita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, tale diritto può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di quel fatto da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta

nella sfera di conoscibilità della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

In deroga a quanto previsto dalla legge (art. 2473 c.c.), considerata la legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e la particolare natura della Società, priva di fine di lucro, i soci receduti non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta (se non nei limiti del valore nominale della partecipazione e per quanto effettivamente versato ed esistente) né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità/divisibilità per tutta la durata della Società.

Verificandosi il recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà quindi ad accrescere proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

Articolo 9

Decisioni dei Soci - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in sede assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, con i modi, i termini di convocazione e i quorum previsti dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- linee guida e di indirizzo annuali e pluriennali per l'organo amministrativo,
- nei modi e limiti previsti per la natura della società, compenso amministratori e organo di controllo/revisore;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile; i titoli devono essere nominativi e devono riportare indicazioni relative a denominazione, oggetto e sede, capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione, data della decisione di emissione dei titoli e loro caratteristiche, incluse eventuali garanzie nonché la firma dell'organo amministrativo;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale; essa è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee se riunite fisicamente si tengono nella sede sociale o altrove nel territorio della Regione siciliana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo (o per come sopra) con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, a mezzo posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio od all'indirizzo telematico risultanti alla Società o dal Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, nel domicilio risultante dal Registro delle imprese per dichiarazione fatta dai soci medesimi. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare con uno specifico ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita.

Anche senza alcuna formalità di convocazione è valida l'Assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo sindacale (di controllo) siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Possono intervenire in Assemblea tutti coloro che risultano a ciò legittimati in forza di legge e di statuto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed il quorum deliberativo, dirigere, regolare la discussione e stabilirne le modalità.

Le decisioni dei soci sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 *bis* codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile, è necessario il consenso di almeno due terzi del capitale sociale.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal registro delle imprese, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza organizzate a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito dell'attribuzione per iscritto dei relativi poteri presso la sede societaria, (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e scambiarsi documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si considera svolta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante. Sono fatte salve norme anche di legge che regolano in modo semplificato la detta modalità di svolgimento "a distanza".

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con le sedi distaccate, l'Assemblea non può svolgersi a distanza e deve essere riconvocata tempestivamente per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente aggiornata a data successiva.

Articolo 10

Amministrazione e rappresentanza

La Società è amministrata, su decisione motivata dei soci ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, di norma da un Amministratore Unico o, nel rispetto della normativa in materia, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. In particolare l'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente.

Nella scelta degli amministratori, si osservano le disposi-

zioni vigenti in materia e, in particolare, l'art. 11 D. Lgs. 175/2016 e i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

Nel caso in cui l'Università degli Studi di Messina sia socio unico, questa provvede alla nomina e all'eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico, sia dei membri del Consiglio di amministrazione e i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del TUSP, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito in fase di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili, in qualunque momento, anche senza giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione e di pluralità dei soci, spetta all'Università degli Studi di Messina la nomina di un numero maggioritario di amministratori.

Anche in quest'ipotesi l'Università degli Studi di Messina provvede alla nomina dei relativi amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino all'adunanza assembleare successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla sopra indicata normativa inclusa la legge n. 120/2011 e dal relativo Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire le medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, che operino nell'ambito delle federazioni sportive o nelle discipline alle quali è associata la Società se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facente capo a un ente di promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli amministratori che siano destinatari di provvedimenti disciplinari degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il tempo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Qualora si opti per un Consiglio di Amministrazione il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, un Vicepresidente (con esclusiva funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) e un Segretario; possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché nella Regione siciliana, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione compete al Presidente ed è effettuata mediante avviso a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, spedito con messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di comprovata urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione per i poteri che dalla legge o dal presente Statuto sono riservati ai soci.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale e a informarne l'Assemblea. La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, al Presidente,
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 11

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso stabilito dall'Assemblea nei limiti previsti per le società pubbliche e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio secondo specifico regolamento che dovrà essere appro-

vato dall'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; sono fatti salvi gli ulteriori divieti e le eccezioni di cui alla normativa in materia di società pubbliche.

Articolo 12
Controllo Analogo

I requisiti del controllo analogo sono acquisiti mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile; i detti patti parasociali sono deliberati (anche) dall'organo amministrativo dell'ente pubblico coinvolto.

Articolo 13
Divieti

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

E' fatto divieto di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni per la società che svolgano (anche) attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti, salve le eccezioni eventualmente previste da norme speciali.

Articolo 14
Organo di controllo - Revisore

La Società è obbligata a nominare un Organo di controllo ovvero un revisore legale dei conti

I soci

- determinano la retribuzione dei controllori nei limiti previsti dalla legge per le società pubbliche in particolare e per tutta la durata dell'incarico;

- decidono se l'Organo di controllo debba svolgere anche la revisione legale dei conti;

- decidono se l'Organo di controllo debba essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale (ove ammesso dalla legge).

All'Organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non disposto, le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo riferisce con cadenza semestrale (e, comunque, sono fatti salvi diversi termini di legge) direttamente ai soci sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione della Società.

Articolo 15

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

La nomina è di competenza dell'Organo amministrativo.

Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate dall'organo di gestione, sono previste nell'atto di nomina.

Articolo 16

Bilancio e Utili

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. **Il primo esercizio dura dalla data di costituzione della Società e fino al 31 dicembre 2021.** Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione procedono alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione. Il termine è elevato a settanta giorni in presenza delle condizioni di legge.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

L'Assemblea determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che devono essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi/distribuiti fra i soci, anche in forme indirette.

Articolo 17

Scioglimento

Lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Inoltre, lo scioglimento della Società si verifica automaticamente qualora sia esercitato il recesso da parte del socio Università degli Studi di Messina.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina oltre, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione è devoluto ai fini sportivi o di sport universitario; in particolare, il patrimonio può essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico o anche universitario con finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Clausola compromissoria

Fatto salvo quanto indicato al penultimo comma del presente articolo, tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o l'organo di revisione e controllo aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro giudica inappellabilmente, applicando la legge italiana, regolando lo svolgimento del giudizio secondo norme di rito e pronunciando secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Regione siciliana, dall'arbitro nominato.

L'arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le relative modalità di ripartizione.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

I soci, i tesserati e gli aderenti si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con la società ovvero tra i medesimi in relazione alle attività sportive svolte della società o allo svolgimento del rapporto societario (vincolo di giustizia). Le controversie in materia sportiva sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dalle Federazioni sportive nazionali alle quali la società intenderà affiliarsi (clausola compromissoria). Il presente comma è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, fatte salve norme inderogabili e prevalenti connesse alla natura della società e/o del socio.

Resta comunque inteso che per eventuali iniziative giudiziarie da proporsi necessariamente di fronte ad autorità ordinarie, il foro competente è esclusivamente quello di Messina.

Articolo 19

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia di società pubbliche in particolare.

In originale firmato:

Silvia Bosurgi

Giovanni Liotta Notaio

Certifico io sottoscritto, GIOVANNI LIOTTA, Notaio in Taormina, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale conservato ai miei atti con quanto allegato e su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, l. 16-2-1913 n. 89.

Taormina, diciannove ottobre duemilaventuno, nel mio studio in vico di via Cesare Ottaviano n. 50.

Firmato digitalmente: GIOVANNI LIOTTA Notaio